



Lex, Com & Labor

La traccia

Tizio che ha già riportato tre condanne per reati puniti solo con la multa intende acquistare un motociclo usato, tramite una rivista di annunci economici, contatta Caio.

I due si incontrano in Piazza Angelica.

Caio consegna il motociclo e i documenti a Tizio che a sua volta consegna un assegno di 2000 euro a Caio.

Subito dopo l'incontro Tizio si reca nel vicino Commissariato di Polizia e denuncia il furto dell'assegno appena consegnato a Caio.

All'uscita però Tizio viene fermato dagli agenti insospettiti dal numero di telaio abraso sul motociclo.

Da un breve controllo al terminale informatico emerge che lo stesso era provento di furto e che i documenti erano falsi.

Dalle indagini successive emerge anche la falsità della denuncia di furto dell'assegno.

Tizio viene dunque sottoposto a processo e all'esito condannato alla pena di due anni di reclusione per il reato di calunnia in relazione alla denuncia dell'assegno, e di due anni di reclusione ed euro 1000 di multa per la ricettazione del motociclo.

Il candidato assume le vesti del legale di Tizio, rediga l'atto ritenuto più idoneo alla difesa dello stesso.

La soluzione

ATTO DI APPELLO

Ecc. ma Corte di Appello

di _____

Il sottoscritto Avv. _____ del Foro di _____, con studio in _____, difensore di fiducia come da nomina in calce di Tizio, nato il _____ a _____ imputato nell'ambito del procedimento



Lex, Com & Labor

penale n. _____ R.G.N.R./n. _____ R.G., per i seguenti fatti-reato: Calunnia ai sensi dell'art. 368 c.p. e Ricettazione ai sensi dell'art. 648 c.p.

PREMESSO CHE

il proprio assistito è stato condannato dal Tribunale di _____ con sentenza n. _____, emessa in data _____ e depositata in data _____, alla pena di due anni di reclusione per il reato di Calunnia ai sensi dell'art. 368 c.p., e di due anni di reclusione ed euro mille di multa per la ricettazione ai sensi dell'art. 648 c.p.

PROPONE APPELLO

avverso la predetta sentenza del _____ e nello specifico, ai sensi degli artt. 581 e 593 c.p.p., in rapporto ai seguenti capi di imputazione:

1) Capo a) cui si contesta il reato di Calunnia ai sensi dell'art. 368 c.p., in relazione ai seguenti punti della sentenza:

- nella parte in cui non si è ritenuta sussistente la continuazione di reati ai sensi dell'art. 81 c.p., comma II, con il reato di cui al capo di imputazione b), cui si contesta il reato di Ricettazione ai sensi dell'art. 648 c.p.

2) Capo b) cui si contesta il Reato di ricettazione ai sensi dell'art. 648 c.p., in relazione ai seguenti punti della sentenza :

- nella parte in cui si è ritenuto sussistente l'elemento soggettivo del citato reato contestato

- nella parte in cui non si è ritenuto configurabile il reato meno grave di cui all'art. 712 c.p.

3) in rapporto a tutti i capi di imputazione in relazione ai seguenti punti della sentenza:

-nella parte in cui non sono state concesse le attenuanti generiche di cui all'art. 62 bis c.p.

- nella parte in cui non sono stati concessi i benefici di cui agli artt. 163 c.p. e ss e 175 c.p.

per i seguenti motivi



Lex, Com & Labor

1) Assoluzione perché il fatto di cui al capo b) non costituisce reato.

Il giudice di prime cure, infatti, non ha considerato gli elementi circostanziali della vicenda che denotano l'assenza di dolo in capo a Tizio.

Ai fini dell'integrazione del reato contestato di ricettazione, infatti, si richiede il dolo specifico quando si menziona il fine di procurare a sé o ad altri un profitto.

Il reato in esame, inoltre, risulta, comunque, integrato anche quando è dimostrata la piena consapevolezza dell'illecita provenienza della res.

In buona sostanza il delitto in esame può essere anche sorretto dal mero dolo eventuale ovvero quando l'agente si sia rappresentato la concreta possibilità della provenienza illecita della cosa acquistata, e che possa altresì affermarsi che egli non avrebbe desistito dall'acquisto anche ove avesse avuto la certezza di tale provenienza.

Tali caratteristiche, però, non sono riscontrabili nel caso di specie.

Tizio, infatti, è venuto a conoscenza del motociclo acquistato da un annuncio economico su di una rivista, e in tal senso nulla faceva presumere la provenienza illecita.

Il prezzo pattuito per la compravendita, del resto, era conforme col fatto che il predetto motociclo fosse usato.

Inoltre, Caio al momento della vendita ha consegnato tutti i documenti previsti da legge, dei quali il proprio assistito non era consapevole della loro falsità.

Risulta chiara, quindi, l'insussistenza dell'elemento soggettivo richiesto tale da ritenere colpevole il proprio assistito per il reato ascritto.

Del resto come statuiscono le Sezioni Unite, nella sentenza del 24 aprile 2014 **n. 38343**, risulta integrato il dolo quando si è in presenza di organizzazione della condotta che coinvolge, non solo sul piano rappresentativo, ma anche volitivo la verifica del fatto di reato.

In particolare, nel "dolo eventuale", che costituisce la figura di margine della fattispecie dolosa, un atteggiamento interiore assimilabile alla volizione dell'evento e quindi rimproverabile, si configura solo se l'agente prevede chiaramente la concreta, significativa possibilità di verifica dell'evento e, ciò nonostante, si determina ad agire, aderendo a esso, per il caso in cui si verifichi.

Risulta chiaro che tali condizioni non si siano verificate nel caso di specie, facendo emergere la piena legittimità della richiesta avanzata all' Ecc. Corte d'appello adita di pronunciare sentenza di assoluzione perchè il fatto non costituisce reato.



Lex, Com & Labor

2) Riqualificazione della fattispecie contestata di cui al capo b) nel reato di cui all'art.712 c.p. e conseguenziale rideterminazione della pena

Laddove l'Ecc.ma Corte D'appello adita non volesse accogliere il precedente motivo assolutorio, voglia comunque tenere conto dell'insussistenza dell'elemento soggettivo richiesto ai fini dell'integrazione del delitto di cui all'art. 648 c.p., e per l'effetto riqualificare il predetto reato in quello meno grave di Acquisto della cosa sospetta di cui all'art. 712 c.p. Ed, invero, la Suprema Corte di Cassazione a Sezioni unite nella sentenza del 26.11.2009, n. 12433, pur affermando che il dolo eventuale è in sé compatibile con il delitto di ricettazione, come specificato, esclude che il semplice dubbio sulla provenienza illecita della cosa acquistata sia sufficiente ad integrare tale stato soggettivo.

Nel caso di specie, come dimostrato, si può affermare la sussistenza dell'errore in capo al proprio assistito più che del dubbio, e in tal senso, l'omesso accertamento della legittima provenienza della cosa, pur in presenza di elementi che in condizioni "normali" di attenzione avrebbero dovuto costituire degli indizi, fanno emergere un atteggiamento colposo nel soggetto agente tale da configurare non il reato di cui all'art. 648 c.p. ma quello meno grave di cui all'art. 712 c.p., derivandone per l'effetto la rideterminazione della pena in senso più favorevole.

3) Rideterminazione della pena in applicazione della disciplina di cui all'art 81 c.p., comma II, rilevata la continuazione tra i reati di cui al capo a) e b)

Non si comprendono le motivazioni per cui il giudice di prime cure non abbia applicato il beneficio del cumulo giuridico per le fattispecie contestate al proprio assistito.

La continuazione di reati, infatti, ricorre quando una persona, con più azioni od omissioni esecutive del medesimo disegno criminoso, commette, anche in tempi diversi, una pluralità di violazioni della stessa o di diverse disposizioni di legge

Come ribadisce anche la giurisprudenza consolidata per unico disegno criminoso si intende l'unicità dello scopo che il reo si prefigge.

Ora nel caso di specie è chiara l'unicità di intenti di Tizio, avendo questo denunciato lo smarrimento dell'assegno per non pagare Caio per la vendita del motociclo.

Medesime considerazioni vanno fatte laddove l'Ecc.ma corte d'Appello adita voglia riqualificare il reato di cui al capo b) nel reato di cui all'art. 712 c.p.

A nulla rileva, infatti, la circostanza che tale fattispecie, a differenza dalla calunnia di cui all'art. 368 c.p., sia una contravvenzione.

Le Sezioni Unite, nella sentenza 40983 del 2018, infatti, osservano che già il dato testuale dell'art. 81 c.p. chiarisce in modo inequivoco che la continuazione tra reati costituisce un istituto di carattere generale, applicabile, in assenza di espresse eccezioni, anche a categorie diverse di reati ed a prescindere dal genere e dalla specie di pena per essi prevista.



Lex, Com & Labor

In tal senso, laddove l'Ecc.ma Corte d'appello non voglia accogliere il primo motivo assolutorio, voglia quantomeno rideterminare la pena in senso più favorevole al proprio assistito applicando la disciplina di cui all'art. 81 c.p. comma II, in relazione ai reati contestati.

4) Concessione delle attenuanti generiche, ex art. 62 bis c. p.

Voglia l'On. Corte d'Appello concedere altresì le attenuanti generiche a favore dell'imputato, in considerazione della natura, della specie, dei mezzi e modalità in cui si è verificata la condotta, nonché della scarsa gravità del danno o pericolo cagionato alla persona offesa dal reato.

A sostegno di tale richiesta va tenuto conto altresì del fatto che l'unica vera parte lesa della vicenda oggetto del presente procedimento penale risulta essere il proprio assistito, quale vittima di truffa da parte di Caio.

Va, inoltre, ribadito quale elemento favorevole alla concessione delle attenuanti di cui all'art. 62 bis c.p. che il sig. Tizio non fosse per nulla a conoscenza della provenienza illecita del motociclo acquistato.

5) Minimo pena e beneficio di non menzione della sentenza di condanna, e sospensione condizionale della pena

In caso di rigetto del precedente motivo d'impugnazione, sopra formulato, si ritiene che, alla luce dei criteri dettati dall'art. 133 c. p., la pena da irrogare a carico di Tizio possa essere contenuta nell'ambito dei minimi edittali, previsti dal legislatore, e in tal senso laddove l'Onorevole Corte d'appello accolga i motivi di cui ai numeri 2) e 3) ,Voglia concedere, altresì, il beneficio della sospensione condizionale della pena, nonché quello di cui all'art. 175 c.p.

A tal riguardo si precisa che le precedenti condanne a pene pecuniarie riportate dal proprio assistito non rappresentano motivi ostativi ai fini della concessione del beneficio di cui all'art. 163 c.p. e ss.

Come ha precisato la Corte di Cassazione in più sentenze, non ultima quella n. 30885 del 12 agosto 2005, in tema di sospensione condizionale della pena, i limiti che, cumulando la pena irrogata a quella già inflitta, non devono essere superati per la concessione del beneficio sono quelli derivanti dalla nuova formulazione dell'art. 163 c.p., introdotta con la L. 11 giugno 2004, n. 145, in virtù della quale si tiene conto solo della pena detentiva.

Ne deriva che, anche nell'ipotesi di cumulo ex art.164 c.p., ai fini della determinazione dei due anni, non si tiene conto della pena pecuniaria, rectius dell'equivalente della pena pecuniaria in termini di pena detentiva in ragione del criterio di ragguglio stabilito dall'art.



Lex, Com & Labor

135 c.p. ,ed a tal fine non sussiste alcuna differenza tra pena originariamente pecuniaria e pene che tali siano divenute per effetto di sostituzione.

Conclusioni

Voglia l'Ecc. Corte di Appello di____, in accoglimento dei motivi di gravame sopra enunciati, riformare l'impugnata sentenza emessa dal Tribunale di_____e per l'effetto:

in via principale, pronunciare sentenza di assoluzione per il reato di cui al capo b ai sensi dell'art. 530 c.p.p. , comma 1, concedendo le attenuanti di cui all'art. 62 bis c.p., e provvedendo conseguentemente il beneficio della sospensione condizionale della pena nonché quello previsto ai sensi dell'art. 175 c.p.;

in via subordinata riformulare il capo b) nel reato di cui all'art. 712 c.p. e per l'effetto rideterminare la pena in misura più favorevole al reo, applicando la disciplina di cui all'art. 81c.p. comma II, concedendo le attenuanti di cui all' art. 62 bis c.p., e provvedendo conseguentemente il beneficio della sospensione condizionale della pena nonché quello previsto ai sensi dell'art. 175 c.p.;

Con ossequio.

Luogo, data

Avv. _____

Nomina del difensore e contestuale procura speciale ad impugnare

Il sottoscritto Tizio , nato a_____, il_____, residente in_____, via_____, domiciliato ai fini del presente procedimento in_____, via_____, imputato nel procedimento penale n. R.G.N.R. e condannato con sentenza n._____,del Tribunale di_____, per i reati previsti e puniti dagli artt. 368 e 648 c.p.

Nomina difensore di fiducia

L'avv_____, del foro di_____, con studio in_____, via_____, conferendogli ogni più ampia facoltà di legge, compresa quella di nominare sostituti processuali e farsi sostituire, ed espressamente



Lex, Com & Labor

procura speciale ad impugnare la predetta sentenza.
Il sottoscritto dichiara di aver ricevuto l'informativa che precede ed esprime il consenso al trattamento dei suoi dati personali inclusi quelli considerati come categorie particolari di dati, così come indicato nell'informativa conforme al Regolamento UE 2016/679, nonché esprime il consenso alla comunicazione dei suoi dati personali ad enti pubblici e società di natura privata per le finalità indicate nell'informativa.

luogo e data

Tizio

E' autentica

Avv. _____(firma)



Lex, Com & Labor